

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2019, n. 0139/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli incentivi per l'organizzazione dei corsi preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punti da 1 a 5, della legge regionale 6/2008 in attuazione degli articoli 29, comma 1 bis e 39, comma 1, lettera h bis), della medesima legge.

| | |
|---------|--|
| Art. 1 | Oggetto e finalità |
| Art. 2 | Regime di aiuto |
| Art. 3 | Beneficiari |
| Art. 4 | Tipologia di iniziative finanziabili e costi ammissibili |
| Art. 5 | Divieto di cumulo |
| Art. 6 | Spese ammissibili |
| Art. 7 | Modalità e termini di presentazione della domanda |
| Art. 8 | Concessione e misura dell'incentivo |
| Art. 9 | Istruttoria |
| Art. 10 | Rendicontazione ed erogazione dell'incentivo |
| Art. 11 | Rinvio |
| Art. 12 | Disposizioni transitorie |
| Art. 13 | Entrata in vigore |

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per l'organizzazione dei corsi preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punti da 1 a 5, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in attuazione degli articoli 29, comma 1 bis e 39, comma 1, lettera h bis), della medesima legge regionale, di seguito denominata legge.

Art. 2
(Regime di aiuto)

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima "impresa unica", non può superare l'importo di duecentomila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

3. Ai fini del riscontro dei limiti di cui al comma precedente, la concessione dell'incentivo è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante gli aiuti ricevuti dal beneficiario, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis", nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti.

Art. 3
(Beneficiari)

1. I beneficiari degli incentivi di cui al presente regolamento sono le associazioni venatorie, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni di protezione ambientale, di cui all'articolo 29, comma 1, della legge.

Art. 4

(Tipologia di iniziative finanziabili e costi ammissibili)

1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 1 bis, della legge, sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative, organizzate sul territorio regionale secondo i criteri stabiliti con la delibera di Giunta regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1 ter, lettera a):

- a) corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell'abilitazione a dirigente venatorio;
- b) corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;
- c) corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati, di cui all'articolo 5 della Legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);
- d) corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita, di cui all'articolo 7 bis della Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);
- e) corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell'abilitazione a conduttore di cani da traccia di cui all'articolo 11 bis, comma 2, della legge.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono svolte successivamente alla presentazione della domanda di incentivo ed entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 5

(Divieto di cumulo)

1. Gli incentivi concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili, nel rispetto dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

Art. 6

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a incentivo le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla presentazione della domanda di incentivo.

2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) Compensi e rimborsi spese per docenze e trasferimenti collegati alla realizzazione dell'iniziativa;
- b) Spese di organizzazione;
- c) Spese per locazione dei locali sede del corso di preparazione;
- d) Spese per acquisto e noleggio attrezzature;

- e) Spese per materiale didattico attinente il corso di preparazione;
- f) Spese per cancelleria, tipografiche, postali;
- g) Imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo per l'associazione o per l'organizzazione professionale.

Art. 7

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. Le associazioni venatorie, le organizzazioni professionali agricole o le associazioni di protezione ambientale presentano alla struttura regionale competente in materia, dal 1° gennaio ed entro il 31 maggio di ogni anno, a pena di inammissibilità, domanda di incentivo sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in conformità alla vigente normativa in materia di bollo, utilizzando il modello approvato con Decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione.

2. Qualora le associazioni o organizzazioni professionali prevedano al loro interno una suddivisione in sezioni territoriali, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante di ciascuna sezione territoriale con estensione sovracomunale che organizza i corsi di cui al presente regolamento.

3. La domanda di incentivo contiene i seguenti elementi:

- a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente;
- b) indicazione della tipologia dell'iniziativa di cui si chiede il finanziamento;

4. Alla domanda di incentivo è allegata la seguente documentazione:

- a) copia dello statuto dell'associazione o dell'organizzazione professionale agricola;
- b) atto da cui risulti la nomina a legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 1 e 2;
- c) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione delle tempistiche di realizzazione della stessa;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativo agli aiuti de minimis ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il modello approvato con Decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione;
- e) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;
- f) prospetto indicante preventivo di spesa suddiviso sulla base dei costi indicati all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento e delle eventuali entrate;
- g) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 5.

5. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. In caso

spedizione mediante lettera raccomandata, al fine del rispetto dei termini di cui al comma 1, si considera la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. La domanda può essere presentata al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it. In tal caso ai fini del rispetto dei termini di cui al comma 1, si considera la data di invio telematico documentata attraverso la ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata.

Art. 8

(Concessione e misura dell'incentivo)

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, le domande di incentivo sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. Nel caso le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'incentivo avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

2. La misura dell'incentivo concedibile è pari al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 al netto delle entrate previste.

3. Il limite massimo dell'incentivo per ogni singola iniziativa di cui all'articolo 4 è di euro 4.000,00.

4. Il limite massimo annuo dell'incentivo per ogni soggetto di cui al comma 1 e 2 dell'art. 7 è di euro 16.000,00.

5. Il decreto di concessione dell'incentivo è emesso entro novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di incentivo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2000.

Art. 9

(Istruttoria)

1. Il responsabile dell'istruttoria:
- a) verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione della domanda per l'accesso all'incentivo, nonché la completezza della relativa domanda;
 - b) richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni;
 - c) comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 10

(Rendicontazione ed erogazione dell'incentivo)

1. Entro trenta giorni dal termine dalla conclusione dei corsi di cui all'articolo 4, comma 1, deve essere presentata, idonea rendicontazione giustificativa delle spese sostenute in base a quanto stabilito dagli articoli 41 e 41 bis e 43 della legge regionale 7/2000.

2. Nel caso di Associazioni ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000, la rendicontazione può essere presentata mediante il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione, corredata di un elenco analitico della documentazione giustificativa per singola voce da sottoporre a verifica contabile a campione.

3. Unitamente alla rendicontazione i beneficiari presentano un prospetto recante l'evidenza delle spese sostenute e la dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento della condizione del divieto di cumulo di cui all'articolo 5.

4. Il decreto di liquidazione ed erogazione dell'incentivo è emesso entro novanta giorni dall'acquisizione della rendicontazione di cui al comma 1.

5. L'incentivo è definitivamente determinato ed erogato, verificata la rendicontazione di cui al comma 1, sulla base della spesa rimasta a carico. Nel caso la spesa rimasta a carico risulti inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l'incentivo è proporzionalmente rideterminato.

6. La concessione dell'incentivo è revocata in caso di mancata rendicontazione entro il termine previsto al comma 1.

Art. 11

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione nonché della legge regionale 7/2000.

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), in sede di prima applicazione sono ammissibili a incentivo per la realizzazione dei corsi di cui

all'articolo 4 le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine:

- a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore, del presente regolamento sono presentate a pena di decadenza le domande per le spese sostenute nell'anno 2018 unitamente alla rendicontazione delle medesime. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda è emesso decreto di liquidazione previa istruttoria ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento.
- b) a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il 30 settembre 2019 sono presentate a pena di decadenza le domande per le spese relative all'anno 2019 anche con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2019. Per i corsi già conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento la rendicontazione della spesa di cui all'articolo 10 è presentata unitamente alla domanda.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.